

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. - È costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Innexta s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società").

Articolo 2 - Natura

2.1. - La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.2. - La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata.

2.3. - La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.

2.4. - L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

2.5. - I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

2.6. - Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1. - La Società ha sede legale in Milano.

3.2. - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.

3.3. - La Società in considerazione dei fini istituzionali e compatibilmente con gli obiettivi di autofinanziamento e di efficienza ed efficacia gestionali, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.

Articolo 4 - Durata

4.1. - La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1. - La Società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

5.2. - La Società esercita le seguenti attività:

a) promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;

b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;

c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;

d) supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;

e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;

f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;

g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non, in materia di credito e finanza;

h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, altre);

i) realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;

l) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

5.3. - A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive programmazioni annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci.

5.4. - Nel perseguimento dei propri scopi la Società assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro.

5.5. - La Società può compiere - purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - tutte le operazioni commerciali, industriali, contrattuali, immobiliari e, con esclusione di qualsiasi

operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese con oggetto analogo o affine al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. - Il capitale sociale è di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. - Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

6.3. - Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza che spetti ai soci il diritto di sottoscrizione di cui all'articolo 2481-bis, comma 1, del codice civile; in tali casi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

6.4. - L'organo amministrativo è delegato, ai sensi dell'articolo 2481 primo comma del codice civile, ed anche ai sensi del precedente comma 6.3, ad aumentare il capitale sociale, da liberarsi in denaro, anche in più volte, con operazioni che prevedano un importo massimo nominale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 7 - Soci

7.1. - In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti o comunque finalizzate agli obiettivi della Società.

Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione

8.1. - La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

8.2. - In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri soci ed in proporzione alle quote possedute.

8.3. - Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

8.4. - Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta saranno considerate inefficaci.

8.5. - In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

8.6. - La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.

Articolo 9 - Contributi

9.1. - Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile.

9.2. - Spetta all'Organo Amministrativo assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

9.3. - I contributi consortili sono determinati sulla base di quanto previsto nell'apposito regolamento, predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 10 - Recesso

10.1. - Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.2. - È ammesso il recesso parziale.

10.3. - L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci.

10.4. - Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.

10.5. - Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in misura pari alla quota di capitale sociale nominale dallo stesso detenuta.

10.6. - Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla Società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto; in tal caso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci.

10.7. - Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile; le partecipazioni saranno rimborsate al socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.

10.8. - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

11.1. - Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo.

11.2. - Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12 - Decisioni dei soci

12.1. - Sono riservate alla competenza dei soci:

- la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
- la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 16, ovvero dell'Amministratore Unico, determinandone l'eventuale compenso per tutta la durata dell'incarico;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;
- la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, e al loro interno del Presidente, del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 23 dello Statuto, definendone anche i relativi compensi;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la definizione dei contributi a carico dei soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.

12.2. - La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci.

12.3. - Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.2. - L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

13.3. - L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per la definizione delle linee strategiche della Società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti;
- per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

13.4. - Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.5. - L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

13.6. - La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via posta elettronica.

13.7. - È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1. - Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, qualora non siano presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico.

14.2. - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1. - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del socio munito dei necessari poteri.

15.2. - Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

15.3. - Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

Articolo 16 - Organo Amministrativo

16.1. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, ovvero dall'Amministratore Unico.

16.2. - Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

16.3. - Sono applicabili comunque i requisiti di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

16.4. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo.

16.5. - Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

16.6. - In caso di Organo Collegiale la carica di Vice Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 17 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

17.1. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

17.2. - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spediti almeno 2 (due) giorni prima.

17.3. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.4. - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.5. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

17.6. - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

17.7. - Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario.

17.8. - In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.

17.9. - In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.

17.10 - Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il controllo analogo ed il Direttore Generale.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

18.1. - L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci dalla legge e dal presente statuto.

18.2. - Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile.

18.3. - L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale, cui attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.

Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale

19.1. - La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 20 - Decadenza dell'Organo Amministrativo

20.1. - L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

Articolo 21 - Direttore generale

21.1. - Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo.

21.2. - Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle sue delibere.

21.3. - Al Direttore spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo.

Articolo 22 - Organi di Controllo

22.1. - L'Assemblea nomina Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente. Il Collegio Sindacale ovvero

il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

22.2. - Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone, ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

22.3. - Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

22.4. - All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'Assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - ORGANI DI INDIRIZZO E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 23 - Comitato per il controllo analogo

23.1. - Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il controllo analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

23.2. - Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei soci stessi.

23.3. - Il numero dei componenti del Comitato per il controllo analogo è stabilito dall'Assemblea; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.4. - In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

23.5. - Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

23.6. - Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il controllo analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il controllo analogo.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 24 - Esercizio sociale

24.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Bilancio

25.1. - Il bilancio è presentato ai soci entro i termini di cui all'articolo 13 del presente statuto.

25.2. - In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE,
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Scioglimento

26.1. - La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

26.2. - Con decisione dei soci si procede a determinare le modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione e a nominare uno o più liquidatori, conferendo i relativi poteri.

Articolo 27 - Conciliazione e arbitrato

27.1. - Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, da svolgersi da parte della Camera Arbitrale di Milano e da risolversi secondo il Regolamento adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

27.2. - Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

27.3. - Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Camera Arbitrale in conformità del suo Regolamento.

27.4. - Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 28 - Riferimento alla normativa vigente

28.1. - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 21 maggio 2021